Deliberazione n. 98 /2026/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria
Lorena CHIACCHIERINI	Referendaria relatrice

nella camera di consiglio del 18 settembre 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, n. 18/SSRRCO/PASP/2022, n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, n. 25/SSRRCO/QMIG/2023, n. 11/SSRRCO/QMIG/2024 e 43/SSRRCO/QMIG/2024, relative a questioni di massima inerenti all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP;
VISTO l'Ordine di servizio n. 1/2026 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Umbria di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;
VISTA la deliberazione consiliare del comune di Marsciano n. 37 del 17 luglio 2026 e relativi atti allegati, pervenuta in data 28 luglio 2026 e acquisita al prot. n. 1687 in pari data;
VISTA l'istruttoria prot. n. 1770 del 13 agosto 2026 e le risposte acquisite al prot. n. 1923 del 7 settembre 2026 e prot. n. 1938 del 9 settembre 2026;
VISTA l'ordinanza con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;
UDITA la relatrice, Ref. Lorena Chiacchierini;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota acquisita al prot. n. 1687 del 28 luglio 2026, il comune di Marsciano ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 17 luglio 2026 – immediatamente eseguibile – avente ad oggetto "*adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Comunità Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l.*" - con la quale è stato deliberato, tra l'altro, di autorizzare il Sindaco ad aderire, in nome e per conto del comune di Marsciano, alla già costituita "*Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Comunità Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l.*" e di acquisire una quota del capitale della stessa per un importo di valore pari a euro 25,00 - unitamente ai seguenti atti: a*)* attestato di pubblicazione nel sito *web* istituzionale del Comune del 27 luglio 2026; b) atto costitutivo di Società cooperativa a mutualità prevalente a responsabilità limitata e relativo Statuto; c) Statuto della Società cooperativa a responsabilità limitata "*Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l.*"; d) parere del 14 luglio 2026 del Collegio dei revisori dei conti sulla proposta di delibera del Consiglio comunale n. 40 del 4 giugno 2026 "*Adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Comunità Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l.*"; e) parere di regolarità tecnica del Segretario Generale del 9 luglio 2026; f*)* parere contabile del 10 luglio 2026; g) certificato di deposito del 10 luglio 2026 della proposta di delibera del Consiglio comunale n. 40 del 4 giugno 2026; h) documento di analisi costi-benefici.

1.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Comunità Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l. è stata costituita con atto notarile del 27 ottobre 2025, repertorio n. 17.130 ed ha per oggetto la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili e le attività ad esse collegate e/o strumentali. Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato e variabile di quote del valore nominale di euro 25,00 ciascuna, è inizialmente determinato in euro 4.125,00.

2. Nell'atto deliberativo si fa presente, tra l'altro, quanto segue.

"*- Le comunità energetiche, definite come associazioni tra produttori e consumatori di energia, sono finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico tramite l'autoproduzione da fonti rinnovabili. Le "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER) svolgono un ruolo cruciale nella transizione energetica, rappresentando forme innovative di aggregazione e governance nel settore dell'energia. Queste comunità non solo generano vantaggi economici e migliorano la qualità della vita per i membri e il territorio, ma contribuiscono anche all'erogazione di servizi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile. L'investimento in fonti di energia rinnovabile, l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio sono state indicate dall'Unione Europea, in particolare a far data dal cd. Green Deal Europeo del 2019, nonché dal legislatore nazionale, quali possibili soluzioni per affrontare la sfida della crisi climatica. L'Agenda 2030 prevede tra le sue finalità in particolare l'Obiettivo 7 («Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni»), nella specie 7.2 («Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia») e 7.3 («Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica»), attraverso iniziative di transizione ecologica che comprendano sia la Natura che l'Uomo. L'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da farli divenire parte attiva nelle diverse fasi del processo produttivo: i cittadini potranno infatti consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, ambientali e sociali, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed auto-consumata, secondo le disposizioni vigenti in materia. L'evoluzione del quadro normativo europeo punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), prevedendo che gli sia garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica, in particolare proprio attraverso le "Comunità Energetiche Rinnovabili", indicate quale strumento privilegiato per facilitare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, facendo al contempo fronte alle esigenze energetiche del territorio. L'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica, in conformità alla nuova legislazione europea in materia quale la*

direttiva UE 2018/2001 Red II, la direttiva UE 2019/944 che introducono la definizione di comunità di energia rinnovabile (CER) e comunità energetica dei cittadini (CEC); in particolare, la Direttiva 2018/2001/UE "RED II Renewable Energy", che promuove l'uso di energia da fonti rinnovabili, introduce la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile (REC) come entità giuridica. Tale direttiva prevede una partecipazione aperta e volontaria da parte di soci localizzati in prossimità dell'impianto di produzione (di proprietà della CER stessa). La CER può aggregare persone fisiche, enti locali, PMI e altri soggetti, purché non abbiano come finalità principale il profitto, ma il miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri e per il territorio su cui opera. Il Legislatore nazionale ha definito le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile prima con l'art. 42 bis del Decreto n.162/2019, c.d. Milleproroghe, e successivamente con il D. Lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D. Lgs n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; il recepimento della Direttiva 2018/2001/UE tramite il D.lgs. 199/2021 consente a tutti i cittadini di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere energia auto-prodotta, promuovendo benefici ambientali, economici e sociali per la propria comunità. In particolare, le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo possono contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione dei costi energetici e alla tutela dei consumatori più vulnerabili. L'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 stabilisce che la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e che il controllo spetta esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e amministrazioni locali elencate dall'ISTAT, purché situate nei territori degli stessi Comuni dove si trovano gli impianti per la condivisione. In ottemperanza a tali decreti sono state emanate da ARERA le Delibere sui Sistemi semplici di produzione e consumo e sui Sistemi di distribuzione chiusi, nonché, il 4 gennaio 2023, il c.d. TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso) e, da ultimo, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, entrato in vigore nel gennaio 2024 e contenente i nuovi incentivi per l'autoconsumo diffuso cui è seguito l'aggiornamento delle Regole tecniche del GSE. Il decreto n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 definito "CACER", stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia, favorendone in particolare la diffusione nei piccoli comuni attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER.

- In particolare, il Decreto CACER disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari

a 5 GW fino al 31 dicembre 2027, regolando l'accesso ai contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati a promuovere le comunità energetiche e l'autoconsumo."

Composto il quadro normativo, il Comune ha elencato nella citata deliberazione le iniziative già assunte in attuazione della politica ambientale ed energetica dell'Unione Europea e del Legislatore nazionale, a partire dalla predisposizione, nell'ottobre 2024, di un programma di governo del territorio volto a soddisfare gli obiettivi europei di Agenda 2030, nella consapevolezza di avere "*un ruolo centrale, quale soggetto in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini, garantire una corretta informazione e una gestione non speculativa degli incentivi e degli altri benefici di legge relativi all'autoconsumo di energia rinnovabile*."

La deliberazione consiliare n. 37/2026 ha poi richiamato le Linee Programmatiche di mandato 2024 – 2029, le quali avevano già previsto attività inerenti alla transizione ecologica ed alle comunità energetiche. In particolare, l'Amministrazione aveva già previsto di improntare la propria attività in modo da favorire il processo in corso di radicale cambiamento delle modalità di produzione e trasporto dell'energia elettrica, "*non più* [fondate] *su mega impianti di produzione e grandi infrastrutture per il trasporto, ma su un sistema diffuso di impianti di produzione (con ridotti impatti sul territorio sia per quanto riguarda la realizzazione degli impianti sia le reti di trasporto) secondo il principio: produrre energia dove si consuma*". Già nelle suddette linee programmatiche, secondo l'Amministrazione, tale previsto obiettivo poteva essere perseguito tramite la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sia in forma privata che mista, in modo da poter svolgere "*un ruolo fondamentale di aggregatori, garanti e interfaccia per chi decide di istituire una comunità energetica, nonché essere promotori in prima persona di queste iniziative*". Sempre nelle Linee era stata menzionata la presenza nel territorio comunale di una cabina primaria che alimenta parte della Media Valle del Tevere (in particolare i comuni di Marsciano, San Venanzo, Fratta Todina, Montecastello di Vibio e Collazzone), con l'intento di porre in atto soluzioni territoriali basate su sinergie e collaborazioni con le amministrazioni coinvolte. Già nel mandato, infatti, era stato sottolineato come le Comunità Energetiche rappresentino "una grande opportunità" per il territorio, essendo in grado di ridurre il costo dell'energia per le famiglie e le imprese, aumentando la sostenibilità ambientale e realizzando azioni concrete per il contrasto della povertà energetica, che in Umbria, dai dati dell'Ente, "*coinvolge il 6,7% dei nuclei familiari*". L'Amministrazione aveva anche già individuato i principali vantaggi derivanti dalla costituzione delle CER riconducendoli, peraltro, a diversi aspetti: (i) ambientali, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti; (ii) economici,

con la premiazione degli autoconsumi virtuali condivisi; (iii) sociali, grazie alla possibilità di distribuire ai membri i benefici che la Comunità Energetica è in grado di generare. Proprio per conseguire tali vantaggi l'Amministrazione aveva indicato l'intento di farsi promotrice e di sostenere la realizzazione di iniziative di formazione ed informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico. Già nelle Linee di mandato, la stessa aveva, altresì, sottolineato come il valore delle CER andasse oltre l'aspetto della sostenibilità, rappresentando anche uno strumento per gli enti locali con il quale possono gestire servizi pubblici e beni comuni attraverso soluzioni alternative a quelle pubbliche e a quelle private, come ad esempio i partenariati pubblico privato. Secondo l'Amministrazione, infatti, la promozione delle CER andrà di pari passo con la promozione delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, agrivoltaico e microeolico *in primis*) e del risparmio energetico, "*che coinvolgerà direttamente anche lo stesso patrimonio comunale*". Nelle citate Linee di mandato, l'Amministrazione ha già indicato l'intendimento di lavorare "*sulla transizione ecologica intesa anche nel senso più ampio di ottimizzazione e risparmio delle risorse: interventi per il risparmio idrico, installazione di sistemi per lo stoccaggio e il riutilizzo delle acque meteoriche (SuDS), ma anche progettazioni rivolte al contenimento delle isole di calore nei centri urbani e delle periferie*", "*attraverso la locomotiva progettuale ed economica dei bandi regionali e nazionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di accumulo su edifici pubblici e di uso pubblico*", cercando "*di promuovere interventi unitari, soprattutto in relazione alle coperture degli stessi*". Nelle Linee era stato anche indicato che "*a tal fine, si individueranno i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche idonee, che potranno essere messe a disposizione, anche di terzi, per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili*".

La DCC n. 37/2026 ha poi richiamato "*lo Statuto comunale, che all'art. 3 individua tra le finalità e i valori sociali il territorio, l'ambiente e i beni culturali come patrimonio da salvaguardare, tutelare, valorizzare e sviluppare nella logica della sostenibilità" e* la delibera di Giunta n. 418 del 30 dicembre 2024, "*avente ad oggetto l'adesione al Protocollo di intesa ANCI-Legacoop, dalla quale si evince in maniera inequivocabile che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di promuovere l'attivazione di comunità energetiche nel territorio comunale, creando condizioni di contesto e regole favorevoli, identificando le opzioni procedurali e progettuali, le implicazioni per il territorio, i siti di produzione di energia da fonte rinnovabile ottimali nel territorio coerenti con l'ottimizzazione dell'autoconsumo, l'eventuale presenza di titolari di impianti già presenti sul territorio, il fabbisogno energetico ed il dimensionamento delle eventuali comunità, la*

caratterizzazione delle stesse e la verifica della loro sostenibilità; i soggetti in condizione di povertà e di vulnerabilità energetica; le forme e le opportunità di finanziamento, le forme giuridiche e modelli di governance e le modalità di riparto e la destinazione dei benefici economici; la promozione ed il coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione delle comunità". L'Ente ha anche sottolineato come dalla citata DGC n. 418 risulti l'intento dell'Amministrazione comunale di *"attivare meccanismi di consultazione pubblica partecipata,* [di] *sviluppare azioni mirate e favorire l'organizzazione della cittadinanza in comunità* [e di] *promuovere eventi informativi e formativi sui benefici e sulle opportunità derivanti dalle CER, sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica", "in qualità di soggetto aggregatore e al fine di rendere il processo di attivazione e di sviluppo delle CER sul territorio, più consapevole, aperto e inclusivo*".

Sempre nella DCC n. 37/2026 il Comune ha poi dato atto che "*successivamente all'adesione al suddetto Protocollo d'Intesa, in ottemperanza a quanto in esso stabilito, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con Legacoop Umbria, ha realizzato in data 20 gennaio 2025 presso la sala Capitini un'iniziativa pubblica per dare il via al processo partecipativo per la realizzazione di una CER, alla quale hanno partecipato numerosi soggetti del territorio, sia imprese che privati, nonché l'assessore regionale all'Ambiente; al termine dell'iniziativa sono stati raccolti i contatti dei partecipanti, ai quali l'Amministrazione ha poi inviato una lettera d'invito per proseguire nel processo partecipativo; sono seguite delle richieste di incontro e di approfondimento dello strumento proposto da parte di vari soggetti; si è pertanto aperto un ampio processo di partecipazione e confronto preordinato alla costituzione di una CER, che si è concluso nel novembre del 2025 con la nascita della CER Medio Tevere Coop.*"

L'Amministrazione ha anche citato recenti studi di settore relativi alla Regione Umbria, dai quali risulterebbe come l'autonomia energetica regionale, al momento, sia limitata al 57% dei consumi, sottolineando, al riguardo, come le CER possano fornire un grande contributo all'evoluzione dell'innovazione ed alla sostenibilità in ambito ambientale e produttivo.

In merito all'idoneità della forma societaria cooperativa a costruire una comunità energetica rinnovabile il Comune ha richiamato:

(a) "*il vademecum ANCI per i Comuni sul tema di Autoconsumo a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile, pubblicato ad aprile del 2024*", che "*individua la società cooperativa tra le forme giuridiche più strutturate,*" quale "*ipotesi praticabile per costruire una comunità energetica anche a trazione pubblica, presentando il vantaggio di avere un meccanismo di voto democratico e di essere caratterizzata dal principio cd. della <porta aperta>*";

(b) "*le indicazioni fornite dal Gestore Servizi Energetici (GSE), che suggeriscono di costituire legalmente la CER in alcune forme giuridiche, tra le quali sono annoverate le società cooperative*";
(c) "*le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 38-2024/I, relativo alle* Incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, *approvato dalla Commissione studi d'impresa il 20 marzo 2024, che indica la forma cooperativa come quella ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e scopi di tipo altruistico.*"
La Delibera di Consiglio comunale n. 37 ha poi richiamato "*il Regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop a r.l., approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, avente la finalità di definire le modalità di ripartizione degli incentivi per l'energia condivisa, il cui art. 5 prevede che il valore totale della tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla base dell'Allegato 1 del D.M. 414 del 7/12/2023, detratti i costi generali della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop a r.l. di competenza del periodo, è ripartita nel seguente modo: Il 40% è ripartito tra i soci produttori in modo proporzionale all'energia immessa in rete dai singoli soci produttori e consumata dagli altri soci della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop a r.l.; il 40% è ripartito tra i soci consumatori in modo proporzionale all'energia consumata dai singoli soci consumatori, prodotti a ed immessa in rete dagli altri soci della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop a r.l.; il restante 20% alimenta il Fondo Sociale della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop a r.l.*"
Il Comune ha, altresì, specificato che "*la partecipazione alla cooperativa non implica per l'Amministrazione comunale l'obbligo di realizzare determinati impianti di produzione di energia rinnovabile, che il Comune intende realizzare prevalentemente con finanziamenti pubblici, quali quelli previsti dal decreto CACER"* in qualità di socio *"producer"*. Secondo quanto deliberato, inoltre, **"***l'energia condivisa consentirà alla Comunità energetica rinnovabile di percepire per venti anni gli incentivi di legge, che in base allo studio di fattibilità della Comunità medesima risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa.* [...] *La disciplina della cooperativa a responsabilità limitata, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla Comunità energetica rinnovabile di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i singoli soci.*"
Il Consiglio comunale ha poi dato atto che l'adesione alla CER da parte dell'Ente comporta il versamento della quota di euro 25,00 senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente, sottolineando come la scelta sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di

economicità dell'azione amministrativa, in ossequio all'art. 1 della L. 241/1990 e sia, peraltro, un esempio di piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 Cost. È stato anche dato atto "*che prima del Consiglio Comunale si è provveduto a sottoporre lo schema di atto deliberativo alla consultazione pubblica come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del comune dalla data 5/06/2026 a tutt'oggi, al fine di garantire la massima conoscenza dello stesso.*" Dalla deliberazione risulta, inoltre, che lo schema di atto deliberativo preliminare "*è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del comune dalla data 5 giugno 2026 ed è tutt'ora pubblicato, al fine di garantire la consultazione pubblica ai sensi del comma 2, art. 5 del D. Lgs. 175/2016, in aggiunta alle riunioni pubbliche tenutesi sul territorio in materia di CER*".

Ciò premesso, questa Sezione, esaminata la documentazione sopra citata, con nota prot. n. 1770 del 13 agosto 2026, ha formulato un approfondimento istruttorio, con cui è stato chiesto all'Ente: (i) di chiarire la propria qualificazione di socio *producer*, *consumer* o entrambi, stanti le discrasie riscontrate nella documentazione stessa, nonché l'indicazione – rinvenuta nel verbale n. 15 del 14 luglio 2026 del Collegio dei revisori, di una cooperativa "SUN-FAI" – non attinente con la CER Medio Tevere Soc. Coop. A r.l. alla quale l'Amministrazione ha inteso aderire; (ii) di fornire, qualora disponibile, un documento di valutazione del rapporto costi-benefici conseguenti alla partecipazione alla menzionata CER, ulteriore rispetto a quello già acquisito e formulato dalla società TETRA service s.r.l., con specificazione del ruolo svolto da quest'ultima nel procedimento amministrazione in esame ed il relativo atto presupposto; (iii) fornire il regolamento della CER Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l. o eventuale *link* di accesso allo stesso, qualora pubblicato nel sito *web* istituzionale; (iv) chiarire il rispetto dei vincoli finalistici previsti dall'art. 4 TUSP, inteso sia in termini di verifica che l'attività compiuta dalla società partecipata rientri tra quelle consentite, sia nell'ulteriore declinazione della stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, con necessità di far emergere dalla motivazione dell'atto deliberativo di adesione, non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente comunale, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento; (v) chiarire e specificare gli aspetti relativi alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP), anche alla luce delle indicazioni già fornite in merito dalle Sezioni riunite

(deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG); (vi) quanto al profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, confermare l'assenza di ulteriori esposizioni finanziarie dell'ente, conseguenti all'operazione; (vii) quanto al profilo della sostenibilità finanziaria in termini oggettivi, illustrare più compiutamente: l'inquadramento territoriale dell'Ente, i consumi pubblici di energia elettrica, l'eventuale potenziale fotovoltaico pubblico da installare e l'energia da condividere; gli aspetti economico-finanziari, in particolare riferiti agli incentivi sull'energia condivisa, agli investimenti a carico dell'Ente e alle connesse entrate illustrate in un piano di cassa; i vantaggi per la collettività; i risultati della manifestazione di interesse a partecipare alla CER da parte di cittadini e imprese; l'analisi dei rischi (finanziari, tecnico-operativi, di partecipazione e governance) e le strategie per la loro mitigazione. Più in particolare, riferire su: i fabbisogni energetici delle utenze pubbliche; i relativi costi attuali; la potenza installabile in termini di impianti fotovoltaici, in funzione delle stime di energia consumata e della quota di energia condivisibile; (viii) illustrare la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, c. 2 TUSP).

L'Ente ha riscontrato le suddette richieste con nota acquisita al prot. n. 1923 del 7 settembre 2026, riferendo, per ciascun punto istruttorio, come riportato nella successiva analisi dell'atto deliberativo ed allegando ulteriore documentazione con nota acquisita al prot. 1938 del 9 settembre 2026.

Ritenuta esaurita la fase istruttoria, il Magistrato ha chiesto al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022, prevede che le Amministrazioni pubbliche inviino alla Corte deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti "*delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2* [dello stesso art. 5]*, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione*".

Il successivo comma 4 dell'art. 5 del sopra richiamato decreto legislativo, dispone che *"ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.* […] *In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*. Su quest'ultimo punto si sono espresse le Sezioni riunite in sede di controllo le quali, con la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno statuito che, "*la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Con riferimento alla tipologia di atti che devono essere inviati all'esame della Corte dei conti ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del TUSP, il comma 1 del citato articolo delimita espressamente l'ambito oggettivo di applicazione della norma circoscrivendolo all'atto deliberativo di "*costituzione di una società a partecipazione* (incluse quelle miste pubblico - privato, disciplinate dal successivo art. 17) o di "*acquisto di partecipazioni, anche indirette*," da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 delinea una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

I parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono una verifica di legge sulla compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Ente, sul rispetto della normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del TUSP.

Costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita.

L'onere motivazionale può essere considerato compiuto se in grado di articolare l'*iter* logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie concreta all'interno dell'ipotesi considerata dalla legge.

In sintesi, l'art. 5, comma 3 del TUSP richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

a) riconduzione della partecipazione ad una delle tipologie previste;

b) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali *ex* art. 4 TUSP;

c) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

d) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

e) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

f) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Ciò premesso, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla deliberazione del Consiglio comunale del comune di Marsciano, n. 37 del 17 luglio 2026 in ragione di quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.

I parametri di "*convenienza economica*" e "*sostenibilità finanziaria*", richiamati dalla norma sopra riportata, devono essere utilizzati, ai fini del presente tipo di controllo, entro "*il margine di opinabilità tipico dell'applicazione di una regola scientifica non assoluta*". Pertanto, il sindacato della Corte dei conti, "*oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini*.". Inoltre, lo scrutinio che questa Sezione è chiamata ad esercitare

sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 TUSP, trova "*concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame.*".

In merito al profilo della sostenibilità finanziaria, da parte della Sezione regionale occorre verificare che "*l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato* [valutando] *l'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti,* [che sono] *da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*." (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, pagg. 30, 31 e 32).

Sulla base di tali criteri, individuati dalle Sezioni riunite, lo svolgimento dell'attività di analisi economica e finanziaria della documentazione inerente all'acquisizione societaria è finalizzato alla comprensione del progetto deliberato dal Consiglio comunale del comune di Marsciano e ciò al fine di evitare, ogni – inammissibile - forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa.

Il citato art. 5 individua, quindi, oltre a procedura ed esiti, i parametri di riferimento delle verifiche di competenza della Magistratura contabile nell'esercizio di tale peculiare funzione, ricostruiti anche dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte, da ultimo con deliberazione n. 44/PASP/2024 e concernenti in primo luogo l'assolvimento da parte dell'Ente dell'onere di analitica motivazione dell'atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazione in ordine: (i) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 TUSP, (ii) alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, (iii) alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa ed, infine, (iv) alla compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. La verifica deve, inoltre, riguardare la conformità dell'atto deliberativo alle previsioni del testo unico contenute negli artt. 7, relativo alla costituzione di società a partecipazione pubblica, e 8 sull'acquisto di partecipazioni in società già costituite, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Analisi dell'atto deliberativo e controllo della Corte dei conti

In via preliminare, questa Corte ritiene che la deliberazione n. 37 del 17 luglio 2026, adottata dal Consiglio comunale del comune di Marsciano rientri nel perimetro applicativo di cui all'art. 5 TUSP. In particolare, il Collegio rileva che l'operazione in esame è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale, come richiesto dall'art. 7, commi 1 e 2, TUSP, e art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 (d'ora in poi, anche TUEL). L'atto in discorso è corredato dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile *ex* art. 49 TUEL.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2026 rientra, inoltre, nel perimetro applicativo oggettivo dell'art. 5, comma 3, del TUSP, in quanto autorizza il comune di Marsciano ad aderire, quale socio "*Consumer*", alla "*Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. coop. a.r.l.*".

Tanto premesso, considerato che la deliberazione in esame – adottata dal Consiglio comunale di un Comune - avente ad oggetto l'acquisizione di quote di partecipazione in società cooperativa e assunta nella vigenza del nuovo testo dell'art. 5, comma 3, TUSP – rientra, soggettivamente e oggettivamente, nel perimetro applicativo di tale disposizione, si procede di seguito con le verifiche di competenza di questa Sezione.

Consultazione pubblica.

In merito alla dimostrazione dell'adempimento all'obbligo previsto per gli Enti locali di sottoposizione dello "*schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica*", come previsto dall'art. 5, comma 2 del TUSP, la DCC n. 37 richiamata in premessa ha dato atto che "*prima del Consiglio comunale si è provveduto a sottoporre lo schema di atto deliberativo alla consultazione pubblica come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del comune dalla data 5/06/2026 a tutt'oggi, al fine di garantire la massima conoscenza dello stesso.*" Dalla deliberazione risulta inoltre che "*lo schema di atto deliberativo preliminare al presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del comune dalla data 5 giugno 2026 ed è tutt'ora pubblicato, al fine di garantire la consultazione pubblica ai sensi del comma 2, art. 5 del D. Lgs. 175/2016, in aggiunta alle riunioni pubbliche tenutesi sul territorio in materia di CER*".

In primo luogo, occorre evidenziare come l'onere di motivazione analitica non consista nella constatazione della mera conoscibilità da parte della cittadinanza del progetto di costituzione di una comunità energetica sul territorio comunale, quanto nell'espletamento della consultazione pubblica su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di costituzione della società (Cfr. Sez.

reg. controllo Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP del 30 marzo 2023). Al riguardo, tuttavia, si intende sottolineare come lo schema di atto deliberativo citato nella DCC n. 37/2026 – oltre ad essere stato pubblicato nell'albo pretorio e nel sito web del Comune in data 5 giugno 2026, quindi prima della seduta del Consiglio comunale del 17 luglio 2026 – abbia anche ottenuto i pareri favorevoli della prima Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2026 e della seconda Commissione consiliare nella seduta del 13 luglio 2026. Quanto alle "*forme di consultazione pubblica*" di cui all'art. 5, comma 2, TUSP, l'art. 36 dello Statuto del comune di Marsciano prevede il ricorso alle nuove tecnologie per l'individuazione degli adeguati strumenti di comunicazione finalizzati alla corretta informazione ai cittadini. Nello specifico, secondo l'art. 36 "*il Comune, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le Istituzioni*".

Le comunicazioni effettuate dal Comune nel proprio sito *web* istituzionale in data 5 giugno – effettivamente ancora visibili nel sito istituzione alla sezione "*home*-novità-notizie" – assolvono pienamente all'onere di consultazione pubblica previsto dal Legislatore e richiamano, peraltro, l'incontro del 20 gennaio 2025 che ha lanciato il processo partecipativo per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in forma cooperativa. In tale sezione si può ancora riscontrare quanto comunicato dall'Ufficio Servizio Segreteria organi e commissione e di seguito riportato: "*I cittadini e tutti i soggetti, dalle associazioni alle aziende, interessati ad approfondire il funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile, e le opportunità e i vantaggi che mette a disposizione della comunità, possono innanzitutto rivolgersi all'Ufficio Ambiente del Comune di Marsciano contattando il numero* […]*".*

Con la citata risposta il 7 settembre 2026 alla specifica domanda della Sezione, il Comune ha sottolineato che "*l'Ente, durante la fase di consultazione popolare della proposta di delibera consiliare e anche successivamente alla pubblicazione della delibera approvata dal consiglio comunale, ha ricevuto diverse richieste di informazioni da parte di singoli cittadini residenti. La presenza di una base associativa già costituita e il percorso di aggregazione territoriale avviato confermano l'interesse della comunità locale verso il modello della Comunità Energetica Rinnovabile*."

Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

L'art. 3, comma 1, TUSP individua le tipologie di società per le quali è ammessa la partecipazione pubblica, stabilendo che "*le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*". L'acquisizione in esame risulta pertanto conforme alle previsioni di legge.

Le partecipazioni in società da parte delle "*amministrazioni pubbliche*" individuate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo di cui al comma 1 del successivo art. 4, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei settori elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Tale ultima disposizione definisce, infatti, il perimetro entro il quale può ritenersi ammissibile il ricorso allo strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche, a partire dal preliminare divieto generale, imposto dal comma 1, di costituzione, diretta o indiretta, di "*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*", nonché di acquisizione o mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il successivo comma 2 individua, quindi, le attività il cui svolgimento, premessi i limiti del comma 1, giustifica la costituzione di società o l'acquisizione o mantenimento di partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche: a) la produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP; d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nell'art. 4, commi 3 e seguenti, e nel successivo art. 4-*bis*, vengono, poi, individuate ulteriori regole, funzionali a regolamentare la costituzione di alcune tipologie di società. Nell'ambito di tali disposizioni rientrano le seguenti previsioni: art. 4, comma 7 (*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente* (omissis) *la produzione di energia da fonti rinnovabili);* art. 4, comma 8 *(È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche);* art. 4-*bis (Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto).*

Ne consegue che ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art 5 comma 1 TUSP, la prima valutazione che il Collegio si trova ad operare è quella attinente al principio di funzionalizzazione, inerente alla valutazione della coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali, come normate dall'art. 4 TUSP, tenuto conto che al fine dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, l'analitica esposizione delle scelte adottate acquista un ruolo centrale, costituendo l'oggetto dell'esercizio della funzione di controllo intestata a questa Corte.

In proposito, la deliberazione di Consiglio comunale n. 37/2026 in esame autorizza l'adesione e l'acquisizione di una quota capitale della già costituita Cooperativa della Comunità Energetica Rinnovabile medio Tevere Soc. Coop. A r.l., approvandone, altresì, lo statuto, l'atto costitutivo ed il regolamento. Da tale documentazione (atto costitutivo e Statuto) trasmessa appare chiaro che trattasi di una società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Marsciano che "*opera a livello nazionale, ovvero sulle cabine primarie diffuse nel territorio nazionale, nel rispetto dei principi fissati all'art. 31 del decreto legislativo 199/21, individuando al suo interno configurazioni sottese alle rispettive cabine primarie*" avente ad oggetto sociale, "*con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci*", "*la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili e le attività ad esse collegate e/o strumentali*", rientrante, pertanto, nelle previsione di cui all'art. 4, comma 7, del TUSP ("*produzione di energia da fonti rinnovabili*").

Occorre precisare che la Comunità Energetica è un soggetto autonomo di diritto, a struttura aperta e a base volontaria, di cui possono far parte sia soggetti privati (quali "*persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato*", *cfr*. art. 5 dello Statuto) che soggetti pubblici (come gli "*enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile*", *cfr*. art. 5 dello Statuto). Ciò è quanto si desume dalla principale normativa di riferimento costituita dal d.lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2018/2001 e dal d.lgs. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2019/944. La conversione in legge del decreto-legge del 28 febbraio 2025, n. 19 (d.l. bollette convertito nella l. n. 60 del 2025) amplia la platea dei soggetti che possono partecipare a una CER. La nuova versione dell'art 31, comma 1, lettera b, del d.lgs. 199/2021, è la seguente: "*La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, anche nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*". La lettera d) specifica, inoltre, che "*la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)*". Lo scopo della cooperativa – come esplicitato all'art. 2 dell'atto costitutivo della stessa – è "*mutualistico e vuole fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci ed alle aree locali in cui opera, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, piuttosto che profitti finanziari, supportando la transizione ecologica delle comunità in cui opera e contribuendo al contrasto della povertà energetica*", tanto che è previsto, altresì, che "*la cooperativa svolgerà la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci*" rispettando "*il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori*" ed essendo "*in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato*", con l'ulteriore

previsione che "*gli scambi con i soci dovranno essere prevalenti rispetto agli scambi con i terzi alla luce dei parametri di cui all'articolo 2513 del Codice Civile*".

L'obiettivo principale della Comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia. In particolare, la condivisione dell'energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde a finalità non solo ambientali, ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica. In essa, i partecipanti, oltre ad essere consumatori o produttori, possono sommare la duplice veste di "utenti e venditori" di energia, cosiddetti "*prosumers*", con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori rispetto al mercato e di poterla reimmetterla in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

D'altronde, sulla regolazione dell'autoconsumo diffuso si è espressa anche l'Autorità di Regolazione per Energia Reti (*cfr.* delibera ARERA del 27.12.2022) e sulla disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) si è espresso il Consiglio del Notariato con lo studio n. 38 del 2024. Quest'ultimo, in particolare, esplicita che, in forza dell'art. 31, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021, qualsiasi CER non può avere come obiettivo principale "*quello di realizzare profitti finanziari*", vincolo esattamente corrispondente a quello prescritto dall'art. 2, punto 16), dir. 2018/2001/UE e – stando al citato studio – comunemente interpretato nel senso di impedire alla CER di perseguire esclusivamente o prioritariamente lo scopo lucrativo, da intendersi come lucro soggettivo, il quale trova una definizione nell'art. 2247 c.c. Sulla base del diritto vigente, il Consiglio del Notariato ha ritenuto che le disposizioni citate siano rispettate dalla CER (i) in forma di cooperativa a mutualità prevalente (necessariamente rispettosa degli artt. 2514 e 2545-undecies c.c., come confermato dall'art. 2545-octies, comma 1, c.c.), (ii) in forma di cooperativa a mutualità non prevalente ma con clausole statutarie conformi con l'art. 2514, comma 1, c.c. (24) o (iii) in forma di società con la qualifica di impresa sociale (in ragione degli artt. 3 e 12 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in materia, appunto, di imprese sociali).

La forma giuridica della CER va, peraltro, inquadrata anche all'interno della peculiare cornice legislativa regionale della Regione Umbria che - con legge dell'11 aprile 2019, n. 2, peraltro richiamata nello statuto della Comunità in esame - ha disciplinato le cooperative di comunità, considerando come tali "*le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e*

seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società cooperative: a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione; b) prevedono nello Statuto o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa; c) prevedono nello statuto o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa; d) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa".

Nella cooperativa "lo spirito mutualistico" stempera già di per sé il rischio di uno sbilanciamento delle decisioni a favore di meri scopi imprenditoriali, tipici di altri modelli societari. Il criterio "una testa un voto", tipico delle cooperative a mutualità prevalente, consente, inoltre, una *governance* allargata e partecipata. A ciò si aggiunge che, "il principio della porta aperta" si addice meglio alle caratteristiche proprie delle comunità energetiche che sono soggetti a struttura aperta e volontaria, in cui i soci possono entrare ed uscire liberamente (*cfr*. Sezione regionale di controllo per la Calabria, Deliberazione n. 62/2025 del 20 maggio 2025).

Dalla documentazione esaminata emerge, quindi, chiaramente come l'operazione societaria sia riconducibile ad una delle fattispecie normative indicate dall'art. 4 del TUSP e, più precisamente, in quella di cui al comma 7 e come la forma cooperativa prescelta sia aderente alle finalità istituzionali dell'Ente locale. Con approfondimento istruttorio, sul punto, è stato chiesto di precisare se la partecipazione alla COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE MEDIO TEVERE SOC. COOP. A R.L., cui l'Amministrazione comunale intende aderire, si riferisca al socio "*consumer*" o "*producer*", considerando che tale qualificazione non era univocamente determinabile dagli atti trasmessi.

La risposta dell'Amministrazione ha chiarito che "*il Comune di Marsciano, almeno in questa prima fase di avvio della CER, intende entrare nella Società come socio consumatore, valutando poi l'opportunità e la concreta fattibilità dell'assunzione del ruolo di produttore e, quindi, di cosiddetto*

prosumer." È stato inoltre specificato che "*l'Ente non partecipa alla realizzazione degli impianti di produzione, non sostiene investimenti per infrastrutture energetiche e non assume obbligazioni connesse alla gestione degli impianti medesimi. La partecipazione comunale è limitata alla messa a disposizione dei propri punti di prelievo per la determinazione della quota di energia condivisa rilevante ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalla normativa di settore*."

Nella relazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, la prospettiva dell'Amministrazione comunale è stata ulteriormente chiarita, partendo da dati attuali fino ad arrivare alla valutazione prospettica futura. In particolare, è stato riferito che "*il Comune ha intrapreso un percorso di transizione energetica mediante la realizzazione di interventi di efficientamento degli edifici pubblici, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica, ridurre l'impatto ambientale e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio ed ha avviato recentemente un* project financing *di ammodernamento impiantistico, riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti tecnologici (termico ed elettrico) presso 23 edifici di proprietà Comunale, attualmente in corso, conseguendo dei risparmi energetici*" riepilogati in un prospetto incluso nella relazione trasmessa. Nel ribadire che l'adesione alla CER è stata deliberata con la qualificazione dell'Ente esclusivamente come soggetto consumatore (*consumer*), quindi, senza investimenti diretti nella realizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile, la relazione puntualizza, tuttavia, che - ai fini della valutazione del potenziale energetico pubblico richiesto nell'ipotesi in cui, in futuro, l'Ente intendesse assumere anche il suolo di produttore di energia all'interno della CER – "*sono in corso di verifica preliminare le potenzialità di alcuni immobili comunali non interessati da vincoli e previsioni progettuali riconducibili al* project *in corso, che potrebbero costituire oggetto di eventuali autonome valutazioni, tra cui: Immobile denominato Ex Tabacchificio Pietro Marchi, Magazzino comunale [e] Edificio destinato al servizio di* Co-housing". La relazione specifica, peraltro, che, sulla base dei consumi annui dell'Ente, indicati dallo stesso in 80.580 kWh/anno, secondo le valutazioni prospettiche effettuate il fabbisogno energetico pubblico potrebbe essere integralmente compensato da un impianto fotovoltaico avente potenza indicativa compresa tra 70 e 90 kWp. Nello specifico, "*assumendo una producibilità media territoriale pari a circa 1.100 kWh/kWp/anno, un impianto da 80 kWp sarebbe in grado di generare circa 88.000 kWh/anno, quantità sostanzialmente equivalente ai consumi comunali registrati*", ritenendo l'Ente, quindi, in termini prudenziali, condivisibile nell'ambito della CER una quota compresa tra il 40% e il 60% dell'energia prodotta, in funzione della contemporaneità tra produzione e consumi degli aderenti. Le ipotesi prospettate nel riscontro istruttorio, comunque, come sottolineato

nella relazione "*rivestono carattere meramente prospettico e programmatico e non costituiscono presupposto, elemento valutativo o condizione dell'adesione del Comune alla CER Medio Tevere*", tanto che "*eventuali future decisioni relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici comunali e alla conseguente partecipazione dell'Ente alla Comunità Energetica in qualità di produttore o* prosumer *formeranno oggetto di specifici e autonomi procedimenti amministrativi, corredati dalle necessarie valutazioni tecniche, economiche e finanziarie*".

Quanto alla richiesta istruttoria di chiarire l'indicazione – rinvenuta nel verbale n. 15 del 14 luglio 2026 del Collegio dei revisori, di una cooperativa "SUN-FAI" – non attinente con la CER Medio Tevere Soc. Coop. A r.l. alla quale l'Amministrazione ha inteso aderire, il Presidente del collegio dei revisori – in una nota allegata al riscontro dell'Ente – ha riferito che si è trattato di "*un mero refuso*", in quanto "*è stato scambiato il nome della cooperativa a cui intende aderire il Comune di Marsciano (la COMUNITA' MEDIO TEVERE SOC. COOP. A R. L) con quella del caso preso in considerazione nella Delibera n. 22/2025 della Corte dei conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, che vedeva coinvolto il Comune di Osio di Sotto in un caso analogo*", in quanto documento esaminato e citato nel parere.

Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP), la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

Le valutazioni della Sezione investono, inoltre, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, TUSP, l'adempimento dell'onere motivazionale in relazione ai profili di carattere economico - finanziario, che si sostanziano nell'esposizione delle ragioni e delle finalità dell'operazione sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, nonché, in via conseguente, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Occorre preliminarmente ricordare che "*in questi ambiti l'Amministrazione esercita un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica, essendo chiamata a fare applicazione di criteri, regole e canoni propri di conoscenze specialistiche diverse dalla scienza giuridica, richiamati in modo diretto dalle norme. Nel caso di specie vengono in rilievo giudizi tecnici basati su competenze del settore aziendalistico e finanziario, caratterizzati da margini di opinabilità, in quanto non suffragati da scienze esatte o da relazioni universalmente accettate*" (così SS.RR. contr. 16/QMIG/2022 *cit*.).

La natura del potere esercitato conforma, anche ai fini che interessano, la tipologia di sindacato riservato al giudice che, "*nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui*

parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa", si sostanzia nella verifica, da parte della competente Sezione della Corte dei conti, "[del]*la completezza e*[del]*l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché [del]l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione*" (così il principio di diritto n. 5 affermato da SS.RR. contr. 16/QMIG/2022 *cit*.). La sostenibilità finanziaria costituisce parametro che, nell'ambito degli investimenti societari, assume connotazioni, in primo luogo, di tipo oggettivo, riguardando le caratteristiche proprie dell'operazione che l'Amministrazione intende effettuare. Si riferisce "*alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale*" (così SS.RR. contr. n. 16/2022 cit.). Nel caso delle società a partecipazione pubblica, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte al socio pubblico dall'art. 14 del TUSP con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato. Tale profilo deve essere specificamente verificato dall'Ente procedente in sede istruttoria "*facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire*" (così SS.RR. contr. n. 16/2022 cit.); nella prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire; specificamente, "*nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire*". (così SS.RR. contr. n. 16/2022 cit.). Hanno chiarito le Sezioni riunite che tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai *cash flow*

complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario"). Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o a partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del *business plan* (BP) devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Deve essere, in particolare, esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (*break even point*) nel quale il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati. Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico - finanziarie del *business plan* possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: la redditività, la liquidità e l'indebitamento. In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, maggiormente avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate. In merito, le verifiche della Sezione dovranno riguardare "*il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*"; ulteriori profili di scrutinio attengono "*all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni*

del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato". La sostenibilità finanziaria dell'operazione deve, poi, essere verificata guardando alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente, dovendosi dar conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio.

L'esame della Corte dei conti dovrà, pertanto, riguardare la verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica.

In merito all'onere motivazionale sul profilo della convenienza economica – osservano le Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/QMIG/2022 che "*in ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione* […] *implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di* policy, *eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili";* con riferimento a ciò *"lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi"*. Inoltre, l'Ente, *"per giustificare la "convenienza economica" della sua scelta di diventare socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall'art. 20 del Tusp in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. D'altra parte, sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo*

della convenienza economica, la costituzione di una società (o l'acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione" (Sezione Lombardia, deliberazione n. 20/2024/PASP).

Nella documentazione esaminata sono più volte richiamati i benefici ambientale, sociali ed economici che la CER offre a tutti i *partners* privati e pubblici, ed anche ai cittadini, di un determinato territorio. In particolare, nella delibera consiliare n. 37/2026, è stato indicato che "*l'investimento sulle CER appare indubbiamente come uno degli strumenti in mano agli Enti locali, oltre che alle Imprese e ai singoli cittadini, per compiere un passo in avanti significativo verso la realizzazione degli obiettivi internazionali di de-carbonizzazione e di autonomia energetica territoriale, con un grande contributo all'evoluzione dell'innovazione e alla sostenibilità in ambito ambientale e produttivo*". È innegabile il *favor* nei confronti delle comunità energetiche, rinvenibile nella descritta disciplina comunitaria, oltre che in quella nazionale e regionale. Nella citata deliberazione si legge anche che la "*Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop. a r.l. promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha scopo mutualistico e vuole fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci e alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, supportando la transizione ecologica delle comunità in cui opera e contribuendo al contrasto della povertà energetica*".

Una delle condizioni della Comunità energetica è, infatti, la prossimità al luogo di installazione degli impianti, proprio al fine di realizzare un sistema di condivisione dell'energia che non avvantaggi solo l'Ente o il privato, ma tutta la comunità locale nel suo insieme. Non a caso il Costituente nell'art. 43 ha previsto proprio che "*Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale*". Scopo della norma, infatti, è quello di evitare che, alcuni servizi di interesse generale, vengano lasciati in mano ai privati le cui scelte sono dettate esclusivamente dall'obiettivo del profitto e che, di conseguenza, potrebbero prestare tali servizi a dei prezzi troppo elevati per i meno abbienti (*cfr*. Sezione regionale di controllo per la Calabria, Del. n. 62/2025).

Sul punto, la delibera consiliare n. 37/2026 sottolinea come si ritenga che "*le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo diano un impulso importante al significativo incremento dell'autoconsumo dell'energia laddove essa verrà prodotta, anche in considerazione del*

fatto che per premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo, sarà erogata dal GSE una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, con risparmi che sulla base di alcune stime, potrebbero essere compresi tra il 10 e il 40%", dando atto, peraltro, che "*la partecipazione alla cooperativa non implica per l'Amministrazione comunale l'obbligo di realizzare determinati impianti di produzione di energia rinnovabile, che il Comune intende realizzare prevalentemente con finanziamenti pubblici, quali quelli previsti dal decreto CACER*". Nella delibera è anche evidenziato che: (i) "*la produzione di energia derivante dai soggetti "producer" tra i quali il Comune di Marsciano consentirà un risparmio sul costo dell'energia elettrica per tutti coloro che attiveranno impianti di produzione di energia rinnovabile e una ridistribuzione dell'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri bisogni anche ai soggetti meri "consumer", non in grado di produrre energia, venendo incontro alle situazioni di povertà energetica*"; (ii) "*l'energia condivisa consentirà alla Comunità energetica rinnovabile di percepire per venti anni gli incentivi di legge, che in base allo studio di fattibilità della Comunità medesima risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa*"; (iii) "*la disciplina della cooperativa a responsabilità limitata, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla Comunità energetica rinnovabile di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i singoli soci*"; (iv) "*la suddetta partecipazione* [è] *utile ed opportuna per il perseguimento delle finalità assegnate dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivi alla produzione e condivisione di energia rinnovabile, oltre che rispondente a criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria*"; (v) "*la società cooperativa ha finalità prevalentemente mutualistiche e persegue per statuto e regolamento lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre l'Amministrazione comunale a un significativo rischio d'impresa*".

Ulteriori elementi utili alla valutazione della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica sono rinvenibili anche nell'atto costitutivo e nello statuto della CER. Nello specifico, in tali documenti, è stato esplicitato che: (i) "*la Cooperativa, come previsto dalla normativa vigente, può ricevere una tariffa premio sulla quantità di energia autoconsumata dai soci; l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione*"; (ii) "*la cooperativa ha scopo mutualistico e vuole fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci ed alle aree locali in cui opera, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi,*

piuttosto che profitti finanziari, supportando la transizione ecologica delle comunità in cui opera e contribuendo al contrasto della povertà energetica" (atto costitutivo: art. 3, "*mutualità prevalente*"); (iii) "*nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile, la cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'attività, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato* (atto costitutivo: art. 3, "*mutualità prevalente*"); (iv) "*le spese per la costituzione della società cooperativa, che ammontano, approssimativamente, ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) sono poste a carico della medesima*" (atto costitutivo: art. 10, "*spese*"); (v) "*per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento"* (statuto: art. 23 "*patrimonio sociale ed esercizio sociale"); (vi) "*ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile*" (statuto: art. 37, "*Clausole mutualistiche*") (vii) "*la Cooperativa, come previsto dalla Legge Regionale dell'Umbria 11 aprile 2019, n. 2 sulla disciplina delle Cooperative di Comunità, stabilirà con un apposito regolamento le modalità di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa e le modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa"* (statuto: art. 38, "*Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività*").

Dal documento di analisi costi – benefici, inoltre, emergono ancora ulteriori elementi utili alla valutazione in esame: (i) viene specificato che il GSE riconosce una tariffa incentivante garantita per vent'anni, dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto, su ogni kWh di energia rinnovabile prodotta e condivisa all'interno della CER, con un valore che dipende dalla taglia degli impianti; (ii) oltre a ciò, è sottolineato che ARERA riconosce un ulteriore corrispettivo di valorizzazione per ogni kWh condiviso, che contribuisce a ridurre i costi in bolletta dei soci consumer; (iii) nella relazione è dato conto del fatto che le utenze comunali hanno consumato complessivamente 80.580 kWh nel 2025, suddivisi nelle tre fasce orarie e che la CER raggiungerà una potenza installata di 800 kWp entro fine 2027; (iv) l'energia disponibile è stata prudenzialmente stimata in circa 880.000 kWh/anno e la quota condivisibile stimata è il 50% della produzione disponibile, pertanto, il Comune, partecipando come *consumer* - senza quindi investimenti per l'installazione di impianti

propri - con circa 40.000 kWh/anno condivisi (pari al 50% del suo consumo totale), otterrà un beneficio economico diretto annuo stimato di circa euro 1.760,00.

Nella citata relazione è spiegato il calcolo da cui deriva il suddetto beneficio e, nello specifico, è esplicitato il seguente "*meccanismo di redistribuzione: 40.000 kWh × 0,11 euro/kWh = euro4.400 totali, di cui il 40% spetta al Comune in qualità di consumer*". È stato, altresì, indicato, che "*il residuo di cassa della CER – dopo aver distribuito i proventi ai soci e coperto i costi di gestione (euro3.000/anno) – ammonterà a circa euro 5.800 l'anno nel primo anno, per un totale cumulato di oltre euro107.000 in 20 anni*", tanto che tali risorse potranno "*essere destinate a ulteriori investimenti sociali e ambientali sul territorio*". Quanto, poi, ai benefici ambientali, il documento esaminato indica che "*la produzione locale di energia rinnovabile riduce le emissioni di CO_2 e inquinanti atmosferici direttamente sul territorio di Marsciano. Con 800 kWp installati e circa 880.000 kWh prodotti annualmente da fonti pulite, si evita l'emissione di circa 400 tonnellate di CO_2 l'anno rispetto alla produzione da fonti fossili (stima basata sul fattore di emissione medio della rete italiana: ~0,45 kg CO_2/kWh)*".

In sintesi, la citata valutazione dei rischi e dei benefici economici, sociali e ambientali conclude con i seguenti punti: 1. "*nessun rischio economico: non richiede investimenti né modifiche alle infrastrutture comunali esistenti*; 2. "*risparmio diretto sulle bollette pubbliche: circa euro1.760/anno stimati, crescenti con la crescita della CER*"; 3. "*strumento di welfare energetico: il Comune può usare la CER per proteggere le famiglie vulnerabili dall'aumento dei prezzi dell'energia*"; 4. "*coesione del territorio: rafforza il legame tra istituzioni, cittadini e imprese locali attorno a un progetto concreto e tangibile*"; 5. "*vantaggio normativo ventennale: gli incentivi sono garantiti per 20 anni dal Decreto CACER, con una tariffa certa e non soggetta a variazioni di mercato*; 6. "*Immagine istituzionale: il Comune si posiziona come protagonista della transizione energetica locale, valorizzando il territorio di Marsciano a livello regionale e nazionale*".

Con riferimento alla suddetta documentazione e relativa valutazione costi-benefici, con istruttoria prot. n. 1770 del 13 agosto 2026, il Comune è stato interpellato su alcuni aspetti specifici chiedendo, in particolare, se sussista un documento dell'Ente, di valutazione del rapporto costi-benefici conseguenti alla partecipazione alla CER oltre a quello redatto dalla società Tetra service s.r.l., allegato alla DCC n. 37 del 17 luglio 2026, nonché di chiarire a quale titolo la società TETRA service abbia fornito il proprio contributo al procedimento amministrativo e quale ne sia l'atto presupposto. È stato chiesto, altresì, di fornire il regolamento della Comunità energetica rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l. e di chiarire il rispetto dei vincoli finalistici previsti dall'art. 4 TUSP, in considerazione della

necessità che emerga, dalla motivazione dell'atto deliberativo di adesione, non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente comunale, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento. È stato anche chiesto di chiarire e specificare gli aspetti relativi alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di confermare l'assenza di ulteriori esposizioni finanziarie dell'ente, conseguenti all'operazione e di illustrare più compiutamente: l'inquadramento territoriale dell'Ente, i consumi pubblici di energia elettrica, l'eventuale potenziale fotovoltaico pubblico da installare e l'energia da condividere; gli aspetti economico-finanziari, in particolare riferiti agli incentivi sull'energia condivisa, agli investimenti a carico dell'Ente e alle connesse entrate illustrate in un piano di cassa; i vantaggi per la collettività; i risultati della manifestazione di interesse a partecipare alla CER da parte di cittadini e imprese; l'analisi dei rischi (finanziari, tecnico-operativi, di partecipazione e governance) e le strategie per la loro mitigazione. È stato chiesto all'Ente, infine, di riferire su: i fabbisogni energetici delle utenze pubbliche; i relativi costi attuali; la potenza installabile in termini di impianti fotovoltaici, in funzione delle stime di energia consumata e della quota di energia condivisibile.

Con la risposta del 7 settembre 2026 il comune di Marsciano ha trasmesso il regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop. a.r.l. dal quale risulta, tra l'altro che "*il valore totale della tariffa incentivante in forma di tariffa a premio, calcolata sulla base dell'Allegato 1 del DM 414 del 7 dicembre 2023, nel periodo di riferimento individuato dal GSE è ripartita* [...]" per il 40% "*tra i soci consumatori in modo proporzionale all'energia consumata dai singoli soci consumatori, prodotta ed immessa in rete dagli altri soci della Comunità Energetica Rinnovabile Medio Tevere Soc. Coop a r.l.*".

Quanto alla valutazione del rapporto costi-benefici conseguente alla partecipazione alla CER il Comune ha trasmesso un proprio documento ulteriore rispetto a quello redatto dalla società TETRA service. In proposito il Comune ha fatto presente che la "*suddetta società, esperta del settore, è proprietaria delle quote della società TELUX s.rl.* [...], *socio fondatore della CER Media Valle del Tevere s.c. a r.l. L'Ente si è avvalso anche dello studio fatto dalla Tetra service, per poter valutare l'adesione alla CER medesima.*"

In merito alla infungibilità del modello societario rispetto ad altre alternative per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, il comune di Marsciano ha fatto presente che "*la Società è da considerarsi come necessaria per il Comune se vuole perseguire le finalità*

istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile, ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021" ed *"il perseguimento attraverso la CER di finalità istituzionali è dimostrabile sulla base di una serie univoca di indici normativi",* tra i quali l'Amministrazione ha citato: (i) l'art. 4, comma 7, TUSP, per il riferimento alla finalità di produrre energia da fonti rinnovabili; (ii) l'art. 22, paragrafo 4, lett. h) direttiva (UE) 2018/2001, per il riferimento alla partecipazione diretta delle autorità pubbliche alla creazione di comunità di energia rinnovabile; (iii) la riconduzione dell'attività tipica delle CER ad attività di interesse generale rinvenibile nella disciplina degli enti del Terzo settore (art. 5, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 117 del 2017) e delle imprese sociali (art. 2, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 112 del 2017); (iv) la disciplina nazionale incentivante le CER, tra cui il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023, che ha destinato ingenti fondi pubblici a favore delle CER; (v) al principio di sussidiarietà garantito dall'art. 118, comma 4°, Costituzione. L'Ente, nel riscontro, ha anche sottolineato come "*la forma societaria rappresenta comunque un modello necessario per il perseguimento delle illustrate finalità istituzionali*", sia per il fatto che nel "*nostro ordinamento la CER deve essere un'organizzazione imprenditoriale, democratica, aperta, di regola mutualistica, possibilmente solidale e senza uno scopo lucrativo prevalente*", che per la necessità di partecipare ad una CER "*che possa consentire di raccogliere significativi investimenti e possa salvaguardare anche i relativi investitori, che possa distribuire utili in modo limitato e senza realizzare alcuna speculazione privata e che abbia un'espansione territoriale auspicabilmente corrispondente al territorio della Media Valle del Tevere*". Per realizzare gli obiettivi dati e al contempo rispettare i vincoli normativi esistenti, la forma giuridica della società cooperativa è stata valutata come la migliore, in quanto "*idonea a conciliare lo scopo prevalentemente 'non profit' con lo svolgimento di un'attività economica, che consente di conseguire l'obiettivo della CER di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità e ai propri membri* [essendo] *in grado di generare profitti,* [sebbene con una] *distribuzione degli utili* […] *limitata e secondaria, garantendo che gli interessi finanziari siano effettivamente subordinati all'obiettivo mutualistico* [ed avendo] *una struttura organizzativa flessibile, che può coinvolgere come membri sia persone fisiche che persone giuridiche,* [rispondendo] *all'esigenza di garantire la più ampia e diffusa partecipazione della comunità alla CER*."

In merito alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria, al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e all'assenza di esposizioni finanziarie dell'ente, il comune di Marsciano ha ulteriormente precisato quanto rinvenibile dalla DCC n. 37 citata in premessa, nei seguenti termini. "*La stima dei ricavi annui per gli incentivi GSE (Tariffa*

incentivante e Contributo valorizzazione) dipende dell'entrata in funzione e dall'allaccio degli impianti alla rete. Si prevede l'entrata in funzione ad ottobre 2026". Facendo riferimento ad uno studio di fattibilità effettuato, è stato riferita la possibilità dell'Ente di beneficiare della redistribuzione degli incentivi derivanti dall'energia condivisa, sottolineando il beneficio già citato agli atti prudenzialmente stimato in un ammontare annuale di circa € 1.760,00. Da tale studio, secondo quanto ribadito, sarebbe anche emerso un beneficio economico per gli esercizi successivi, sempre prudenzialmente valutato su un arco temporale ventennale, pari a circa 35.200,00 €, ottenuto, peraltro, senza effettuare investimenti e senza assumere esposizioni finanziarie dirette. L'Amministrazione ha anche riferito che, a fronte della modesta obbligazione di euro 25,00, *"il Comune potrà essere parte attiva nell'esercitare, tramite la Società, una serie di attività (non solo di natura ambientale, ma anche sociale* ([quali] *la promozione di stili di vita sostenibili o […] l'aiuto dei poveri energetici) di interesse generale, che altrimenti dovrebbe condurre autonomamente"*. È stato anche ribadito che la Società potrà procedere alla distribuzione degli incentivi generati dalla tariffa incentivante di cui al ricordato decreto n. 414 del 2023, derivanti dal fatto che stessa chiederà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di essere riconosciuta come configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER), potendo accedere, in tal modo, al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE. Da tali considerazioni, come sottolineato dall'Amministrazione, emerge la convenienza economica e la sostenibilità dell'operazione. Quanto, in particolare, alla sostenibilità, il requisito è rispettato sia oggettivamente – in quanto la Società è un soggetto giuridico autonomo e in grado di conseguire l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale - sia soggettivamente, in quanto il rischio finanziario è limitato – secondo quanto relazionato in riscontro all'istruttoria - alla perdita del conferimento versato. L'Ente ha anche sottolineato come il Comune non potrebbe raggiungere i citati obiettivi ambientali e sociali mediante una gestione diretta delle corrispondenti attività, "*non disponendo delle risorse umane e delle competenze specialistiche necessarie*". In conclusione, la relazione esplicita chiaramente che la partecipazione alla CER per il comune di Marsciano *"prefigura un indubbio beneficio economico, dato dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia elettrica con gli introiti della gestione, di promuovere ulteriori investimenti nell'efficientamento dell'edilizia pubblica e privata e forme alternative di modalità elettrica, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati del GSE spa alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui al D.M. MASE nr.*

414 del 07.12.2023". Il progetto di adesione alla CER evidenzia – secondo l'Amministrazione – "*la capacità potenziale della società di garantire, in via autonoma, stabile e duratura, l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione ed alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati*", pur essendo stato riferito nella relazione di riscontro all'istruttoria che "*trattasi comunque di un soggetto giuridico di nuova recentissima costituzione* [tanto che] *la valutazione non può che inserirsi nell'ambito di un quadro prospettico avente le caratteristiche della prudenza ed attendibilità, che colloca l'intervento di questa amministrazione nel solco dei principi di efficienza, efficacia ed economicità richiamati dall'Art. 5, comma primo, TUSP*." Al riguardo: (i) il parametro dell'efficienza è stato ricondotto dall'Ente all'utilizzo razionale delle proprie risorse al fine di realizzare nel miglior modo possibile gli obiettivi di mandato; (ii) quello dell'efficacia è stato ricondotto alla possibilità del comune, tramite la CER, di soddisfare i bisogni della comunità; (iii) quello dell'economicità alla possibilità di conseguire i propri obiettivi con un limitato esborso economico ed un ridotto rischio finanziario; peraltro tutti rischi mitigati attraverso strategie esplicitamente individuate e riferite dall'Ente nel riscontro offerto.

In risposta alle richieste istruttorie della Sezione il Comune ha poi fatto presente che "*il comune di Marsciano è un ente locale appartenente all'area della Media Valle del Tevere umbra e ricade nel perimetro della cabina primaria di riferimento interessata dalla Comunità Energetica Rinnovabile "CER Medio Tevere"* [e che] *la configurazione della CER consente la condivisione virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno del medesimo ambito territoriale, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 199/2021 e dalla disciplina attuativa vigente.* Oltre ai benefici economici e sociali sopra già evidenziati, l'Amministrazione ha anche riferito in merito ai benefici ambientali derivanti dalla riduzione di CO_2, stimata – secondo le simulazioni elaborate dalla CER su una produzione annua di circa 880.000 kWh – in circa 400 tonnellate annue.

In merito ai fabbisogni energetici delle utenze pubbliche e ai costi, secondo quanto riferito, la partecipazione alla CER potrebbe portare ulteriori benefici che si andrebbero a sommare a quelli già derivanti dal percorso di transizione energetica avviato dall'Ente e già sopra esaminato. In particolare, "*i consumi elettrici annui delle principali utenze comunali, non interessate dal contratto oggetto di project financing, quindi di diretto utilizzo ai fini della partecipazione alla CER Medio Tevere, risultano pari a 80.580 kWh/anno, comprendendo* uffici *comunali, strutture sportive, edifici di servizio e altre utenze pubbliche.* [...] *Assumendo un costo*

medio dell'energia elettrica per utenze pubbliche pari a circa € 0,25/kWh comprensivo di materia energia, oneri di rete e componenti fiscali, la spesa annua riconducibile ai consumi sopra indicati può essere prudenzialmente stimata in circa € 20.000,00 annui. Tale valore costituisce una stima orientativa finalizzata alla valutazione della sostenibilità economica dell'iniziativa e dovrà essere verificato sulla base delle effettive condizioni contrattuali di fornitura dell'Ente." Sulla base dei suddetti consumi annui dell'Ente (80.580 kWh/anno), l'Amministrazione ha chiarito che "*il fabbisogno energetico pubblico potrebbe essere integralmente compensato da un impianto fotovoltaico avente potenza indicativa compresa tra 70 e 90 kWp. Assumendo una producibilità media territoriale pari a circa 1.100 kWh/kWp/anno, un impianto da 80 kWp sarebbe in grado di generare circa 88.000 kWh/anno, quantità sostanzialmente equivalente ai consumi comunali registrati"* potendo prudenzialmente "*ritenere condivisibile nell'ambito della CER una quota compresa tra il 40% e il 60% dell'energia prodotta, in funzione della contemporaneità tra produzione e consumi degli aderenti"* sebbene, come più volte sottolineato, tali "*ipotesi rivestono carattere meramente prospettico e programmatico e non costituiscono presupposto, elemento valutativo o condizione dell'adesione del Comune alla CER Medio Tevere* [...]"

Sull'analisi dei rischi e sulle strategie di mitigazione il Comune ha evidenziato che il Rischio finanziario è basso, perché "*l'Ente non sostiene investimenti, non contrae indebitamento e non assume obblighi economici rilevanti. Pertanto, eventuali variazioni dei ricavi da incentivi non incidono sugli equilibri finanziari comunali."* La mitigazione del rischio è comunque costituita dall'adesione "*quale consumer, l'assenza di esposizione patrimoniale e dal monitoraggio periodico dei risultati economici della CER*". Anche il rischio tecnico-operativo è basso, perché "*gli impianti di produzione sono realizzati e gestiti dai soggetti produttori aderenti alla CER."* In ogni caso le responsabilità tecniche riguardano i proprietari degli impianti, con "*monitoraggio centralizzato dei flussi energetici tramite GSE".*

Con riferimento ai suddetti requisiti, dall'esame della documentazione istruttoria emergono elementi giustificativi in ordine alla soluzione organizzativa prescelta che va, comunque, valutata all'interno del particolare quadro normativo della legislazione già sopra richiamata.

Quanto alla possibilità del Comune di diventare anche socio "*producer*", si intende sin d'ora sottolineare come le scelte dell'Ente debbano tenere in debito conto il corretto utilizzo dei beni di cui dispone, in relazione al generale principio di redditività e alle sue eccezioni. Nel nostro ordinamento vige il principio generale di redditività del bene pubblico, anche se esso può subire un'eccezione laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango

equivalente o ancor meglio superiore a quello soddisfatto dal modello generale di sfruttamento economico del bene. Può essere il caso delle comunità energetiche, che, anche per l'assenza del preminente fine di lucro che le caratterizza, si prestano a costituire un'eccezione in tal senso, laddove il bene pubblico serva a realizzare il fine di svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio comunale (*cfr*. Sezione regionale di controllo per la Calabria, Del. n. 62/2025).

Considerata la natura previsionale delle stime offerte, nonché la recente costituzione della società cooperativa a r.l., si rende opportuno, tuttavia, in sede di monitoraggio, prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti suddetti, per una gestione del bene pubblico che risponda ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione come sanciti dall'art. 97 Cost. e declinati dagli art. 1 ss. della l. n. 241/90.

Compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Le raccomandazioni sopra formulate assumono tanto più rilievo in considerazione del fatto che la valutazione deve effettuarsi anche in chiave prospettica, in considerazione dei limiti di cui all'art. 14 TUSP imposti al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.

L'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce, infatti, che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. La predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell'Amministrazione, da un'adeguata attività istruttoria, volta ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (*cfr*. *ex plurimis*: Corte Cost., sentenza n. 142/2018). Al riguardo il Comune, nella deliberazione n. 37/2026 in esame, richiama le "*Linee Programmatiche di mandato 2024 – 2029*", nelle quali è stata trattata la "*Transizione ecologica e comunità energetiche*". Nello specifico, in tali linee di mandato era stato già previsto che "*attraverso la locomotiva progettuale ed economica dei bandi regionali e nazionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di accumulo su edifici pubblici e di uso pubblico si cercherà di promuovere interventi unitari, soprattutto in relazione alle coperture degli stessi. A tal fine, si individueranno i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche idonee, che potranno essere messe a disposizione, anche*

di terzi, per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili". All'art. 2 dell'atto costitutivo della CER, inoltre, con riferimento all'oggetto sociale, è stato esplicitato che l'oggetto della cooperativa è anche quello di "*accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o tramite aggregazione, in modo non discriminatorio*". Sul punto, peraltro, in sede istruttoria – con la nota più volte citata del 13 agosto u.s. - è stato posto all'Ente specifico quesito. Con la propria risposta il Comune, con specifico riferimento al rispetto del diritto dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, ha fatto presente che, "*aderendo alla CER Medio Tevere, non si pone in contrasto con la normativa dell'Unione Europea, rendendosi piuttosto parte attiva nella sua concreta attuazione, come sopra evidenziato, con riferimento alla direttiva (UE) 2018/2001. In ogni caso, il versamento effettuato dal Comune alla Società non costituisce un illegittimo aiuto di Stato. In effetti, come si ricava pianamente dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come interpretato dalla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), per integrare tale fattispecie legale occorre che le risorse pubbliche siano almeno in grado di minacciare la concorrenza (cioè di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti), incidendo, almeno potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri, fattispecie che non può considerarsi integrata nel caso di specie con l'esiguo versamento della quota del Comune nella Società, stante peraltro l'assoluta inidoneità della CER Medio Tevere a incidere sugli scambi interni all'Unione europea.*".

Pur intendendo sottolineare sin d'ora che in futuro il Comune dovrà debitamente monitorare e verificare che eventuali contributi o finanziamenti non si configurino come aiuti di Stato in violazione del principio di concorrenza, nel caso di specie, a fronte del *favor* nei confronti delle comunità energetiche, rinvenibile nella descritta disciplina comunitaria, oltre che in quella nazionale, nonché di quanto illustrato in precedenza, può ritenersi soddisfatto, anche per tale aspetto, l'obbligo motivazionale richiesto.

Peraltro, secondo la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, "*dal momento che la Commissione valuta caso per caso la compatibilità del sostegno all'energia rinnovabile con il mercato interno, tali esenzioni dovrebbero rispettare le soglie pertinenti della più recente disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Nella disciplina per il 2014-2020 tali soglie sono fissate a 1 MW (e 6 MW o 6 unità di produzione per l'energia eolica) e 500 kW (e 3 MW o 3 unità di produzione per l'energia eolica) in termini di esenzioni rispettivamente da procedure di gara e vendita diretta sul mercato marketing diretto.*" La successiva Direttiva (UE)

2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ha pienamente confermato la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

In attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, all'art. 5, comma 1[1], prevede, tra l'altro, che "*la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria*". Al successivo comma 4 il citato art. 5 prevede che "*Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto,* [...] *che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.*"

Conclusioni

In conclusione, si rileva che, allo stato, non sussistono elementi pregiudizievoli per il Comune di Marsciano (PG) con riferimento alla decisione di acquisto di una quota, per un valore totale di euro 25,00, con versamento *una tantum*, nella Cooperativa della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MEDIO TEVERE SOC. COOP. A R.L.". Per tutte le motivazioni di cui si è detto, si ravvisa, tuttavia, la necessità di un attento

[1] Si riporta l'art. 5, commi 1-4, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199: "L*a produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali:*
a) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile;
b) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
c) l'incentivo è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione secondo il principio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
d) l'incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala e della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti;
e) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all' articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA).
2. Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
3. Per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui al comma 2, l'incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;
b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.
4. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.

monitoraggio dell'operazione societaria, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici, nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione della natura ancora sperimentale delle Comunità energetiche e della stima previsionale contenuta nel documento di analisi costi-benefici.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, valutato l'atto deliberativo n. 37 del 17 luglio 2026 del Consiglio comunale del comune di Marsciano, esprime parere positivo per le considerazioni esposte in parte motiva.

DISPONE

a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione, entro cinque giorni dal deposito, di copia della presente deliberazione:

- al comune di Marsciano, in persona del Sindaco *p.t.*, e al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016;
- all'Organo di revisione del comune di Marsciano ai sensi dell'art. 239, comma 2, *lett. a)*, del d.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- al comune di Marsciano di pubblicare la presente deliberazione, sul proprio sito internet istituzionale, entro cinque giorni dalla sua ricezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

Il Magistrato estensore
Lorena Chiacchierini

LORENA CHIACCHIERINI 18.09.2026 13:32:12 GMT+02:00

Il Presidente
Paolo Peluffo

PAOLO PELUFFO CORTE DEI CONTI 18.09.2026 13:39:36 GMT+02:00

Depositato il 21 settembre 2026
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani

ANTONELLA CASTELLANI 21.09.2026 12:26:44 GMT+02:00